

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDAGINI PRELIMINARI

Art. 130-bis Separazione dei procedimenti in fase di indagine.

1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice.